

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE
DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE**

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	5
ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI COMUNI	5
ARTICOLO 2 – FUNZIONARIO RESPONSABILE	5
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	5
ARTICOLO 3 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	5
ARTICOLO 4 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	6
ARTICOLO 5 – AUTORIZZAZIONI	6
ARTICOLO 6 - ANTICIPATA RIMOZIONE.....	7
ARTICOLO 7 - DIVIETI E LIMITAZIONI.....	7
ARTICOLO 8 - PUBBLICITÀ IN VIOLAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI.....	8
ARTICOLO 9 – DIFFUSIONE ABUSIVA DI MESSAGGI PUBBLICITARI.....	8
ARTICOLO 10 – PRESUPPOSTO DEL CANONE.....	8
ARTICOLO 11 - SOGGETTO PASSIVO.....	8
ARTICOLO 12 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE.....	9
ARTICOLO 13 – DEFINIZIONE DI INSEGNA D’ESERCIZIO.....	9
ARTICOLO 14 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE	10
ARTICOLO 15 – DICHIARAZIONE	10
ARTICOLO 16 - PAGAMENTO DEL CANONE.....	10
ARTICOLO 17 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE	11
ARTICOLO 18 - ACCERTAMENTO	11
ARTICOLO 19 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE.....	12
ARTICOLO 20 - MEZZI PUBBLICITARI VARI	12
ARTICOLO 21 – RIDUZIONI.....	12
ARTICOLO 22 - ESENZIONI	13
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -.....	14
ARTICOLO 23 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI DELLE AFFISSIONI.....	14
ARTICOLO 24 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	14
ARTICOLO 25 - IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE	14
ARTICOLO 26 - MODALITÀ DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	14
ARTICOLO 27 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	15
ARTICOLO 28 – MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO.....	15
ARTICOLO 29 - RIDUZIONE DEL DIRITTO.....	16
ARTICOLO 30 - ESENZIONE DAL DIRITTO.....	16
ARTICOLO 31 - PAGAMENTO DEL DIRITTO.....	16
ARTICOLO 32 - NORME DI RINVIO.....	16
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	17
ARTICOLO 33 – DISPOSIZIONI GENERALI	17
ARTICOLO 34 - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI	17
ARTICOLO 35 - OCCUPAZIONI ABUSIVE.....	17

ARTICOLO 36 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE.....	18
ARTICOLO 37 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	18
ARTICOLO 38 - DURATA DELL'OCCUPAZIONE.....	19
ARTICOLO 39 - TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.....	19
ARTICOLO 40 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.....	19
ARTICOLO 41 - MODIFICA, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.....	19
ARTICOLO 42 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.....	20
ARTICOLO 43 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE.....	20
ARTICOLO 44 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE.....	20
ARTICOLO 45 - CRITERI DI COMMISURAZIONE DEL CANONE RISPETTO ALLA DURATA DELLE OCCUPAZIONI.....	20
ARTICOLO 46 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE.....	21
ARTICOLO 47 - SOGGETTO PASSIVO.....	21
ARTICOLO 48 - AGEVOLAZIONI.....	22
ARTICOLO 49 - ESENZIONI.....	22
ARTICOLO 50 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI.....	23
ARTICOLO 51 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE.....	23
ARTICOLO 52 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA.....	24
ARTICOLO 53 - RIMBORSI.....	24
ARTICOLO 54 - SANZIONI.....	24
ARTICOLO 55 - ATTIVITÀ DI RECUPERO.....	25
CAPO V – CANONE MERCATALE.....	25
ARTICOLO 56 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	25
ARTICOLO 57 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE.....	25
ARTICOLO 58 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE.....	25
ARTICOLO 59 - CRITERI DI COMMISURAZIONE DEL CANONE RISPETTO ALLA DURATA DELLE OCCUPAZIONI.....	26
ARTICOLO 60 - OCCUPAZIONI ABUSIVE.....	26
ARTICOLO 61 - SOGGETTO PASSIVO.....	26
ARTICOLO 62 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI.....	27
ARTICOLO 63 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA.....	27
ARTICOLO 64 - RIMBORSI.....	27
ARTICOLO 65 - SANZIONI.....	27
ARTICOLO 66 - ATTIVITÀ DI RECUPERO.....	28
CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI.....	28
ARTICOLO 67 - ENTRATA IN VIGORE.....	28
ALLEGATO 1- PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI AFFISSIONISTICI E PUBBLICITARI.....	29
ARTICOLO 1 – RELAZIONE TECNICA.....	29
ARTICOLO 2 - CLASSIFICAZIONE E TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI DESTINATI AI MANIFESTI AFFISSI DAL SERVIZIO PUBBLICO.....	29

ARTICOLO 3 - CLASSIFICAZIONE E TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI DI INTERESSE PUBBLICO CON ISCRIZIONI PUBBLICITARIE.....	31
ARTICOLO 4 - CLASSIFICAZIONE E TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI DI INTERESSE PUBBLICO CON ISCRIZIONI PUBBLICITARIE.....	32
ARTICOLO 5 DISPOSIZIONI VARIE	33
ARTICOLO 6 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI	34
ARTICOLO 7 - COMMISSIONE PER LA DEFINIZIONE DEL “PIANO IMPIANTISTICO	35
APPENDICE 1	36

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Ai fini della riscossione e accertamento del canone in tutte le sue componenti, dello snellimento e della velocizzazione delle relative operazioni di gestione, tutti gli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale sono tenuti a comunicare e a trasmettere all'ufficio tributi - ovvero al soggetto gestore - periodicamente, e comunque non meno di una volta al mese tutti gli atti amministrativi o contrattuali (autorizzazioni, concessioni, ecc.) che siano rilevanti ai fini dell'applicazione del canone stesso.

Articolo 2 – Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone, compresa l'irrogazione delle sanzioni ad esso afferenti nonché la rappresentanza in giudizio per le relative controversie.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
3. Nel caso in cui il Comune affidi le funzioni di gestione, di accertamento e di riscossione del canone ad una società partecipata, il Funzionario Responsabile è individuato nel legale rappresentante della stessa.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dall'Allegato 1 al presente Regolamento che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico

Articolo 5 – Autorizzazioni .

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari ordinari, deve farne apposita domanda al Comune di Arese.
3. La domanda, deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale ed eventuale P.IVA del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare il mezzo;
 - c) la descrizione del mezzo, corredata dalla necessaria documentazione tecnica e del disegno illustrativo;
 - d) la documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e ambiente circostante;
 - e) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento.
4. Il richiedente è comunque tenuto a riprodurre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.
5. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.
6. Le domande di voltura dovranno essere corredate dalla precedente autorizzazione o da documentazione sostitutiva.
7. La domanda, dovrà essere indirizzata all'Area Territorio e Sviluppo – sportello telematico polifunzionale – per le “Insegne di Esercizio” e all'Area Polizia Locale, per i mezzi pubblicitari installati su suolo pubblico, utilizzando le apposite piattaforme digitali messe a disposizione sul sito Istituzionale dell'Ente.
8. E' fatto divieto di esporre alcun mezzo pubblicitario prima di aver ottenuto la “prescritta autorizzazione” da parte dell'autorità competente ad emanare il provvedimento.
9. L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) pubblicità non luminosa effettuata all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, esclusi gli stadi ed impianti sportivi, qualora non sia direttamente visibile e percettibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico;
 - b) pubblicità non luminosa relativa a vendite e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, purché contenuta nelle aperture murarie e con una superficie non superiore a mezzo metro quadrato;
 - c) pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine o con scritte e targhe apposte sui veicoli in genere.
10. In ogni caso, le autorizzazioni di cui al presente articolo si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché ogni altra autorizzazione di

competenza di altre autorità, enti o privati, che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.

11. In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede, dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia.
12. Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, estetica cittadina, polizia urbana e pubblica sicurezza. A tale scopo le autorizzazioni rilasciate dall'Area Polizia Locale saranno rilasciate previo parere favorevole dell'Area Territorio e Sviluppo.
13. Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate ognuno per quanto di competenza all'Area Territorio e sviluppo e all'Area Polizia Locale.
14. La presentazione della domanda, mediante comunicazione ai soggetti indicati all'art. 7 della Legge 241/90, costituisce l'avvio del procedimento.
15. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, la competente Autorità dovrà esprimersi sulla autorizzazione o sul diniego motivato entro 30 giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa eventualmente richiesta dal competente Ufficio Comunale.
16. Qualora le istanze presentate non siano corredate con i documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine assegnatogli, le stesse non saranno sottoposte all'esame di merito e saranno archiviate.
17. Della avvenuta archiviazione dovrà essere data comunicazione agli interessati e, se richiesti, dovranno essere restituiti gli eventuali documenti allegati alla istanza.

Articolo 6 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 10 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
9. I mezzi pubblicitari si intendono luminosi, oltre che nel caso in cui dispongano di illuminazione propria, anche nel caso in cui si tratti di mezzi non luminosi ma illuminati mediante specifica fonte luminosa appositamente posizionata per tale mezzo.

Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle targhe professionali.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, anche distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 15 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o al soggetto gestore apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune o dal soggetto gestore, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio preposto il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro la scadenza per l'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 16 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone annuale per le esposizioni pubblicitarie permanenti deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l'importo sia superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposto in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 gennaio, il 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

2. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione entro la data di effettuazione dell'esposizione stessa; per gli anni successivi il canone va corrisposto secondo le modalità di cui al comma 1.
3. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari per periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro la data di effettuazione dell'esposizione.
4. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate trimestrali.
5. Il canone non è versato qualora il suo valore sia uguale o inferiore a quello indicato nel Regolamento generale delle entrate tributarie e extratributarie.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
7. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni dell'art. 1 comma 835 della Legge n. 160/2019.

Articolo 17 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare contestualmente all'istanza di cui al comma 1, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del saggio legale vigente con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data in cui sono diventati esigibili.

Articolo 18 - Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del saggio legale vigente.
2. In caso di diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento;
3. In caso di diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero di diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica altresì una sanzione amministrativa pari al 200 per cento dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.
8. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non superi quello indicato nel Regolamento generale delle entrate tributarie e extratributarie

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone secondo la tariffa stabilita.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa stabilita.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa stabilita.

Articolo 21 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. La riduzione si applica anche nel caso in cui la pubblicità effettuata presenti sponsor o marchi commerciali, a condizione che la stessa sia inerente all'oggetto sociale dei soggetti di cui al comma 1 lettera a) oppure che riguardi esclusivamente l'evento di cui alle lettere b) o c).

Articolo 22 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- l) la pubblicità per gli eventi patrocinati dal Comune.

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dall'Allegato 1 al presente Regolamento.

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Arese costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio è svolto inprivativa. Nessuno può provvedere ad affiggere direttamente se non in possesso delle opportune autorizzazioni.

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno o nel giorno immediatamente successivo, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro centottanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita e comunque non oltre 5 giorni lavorativi antecedenti al giorno richiesto per l'uscita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 40,00 per ciascuna commissione a titolo di diritto di urgenza.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 28 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti oppure che siano state effettuate direttamente in violazione di quanto previsto dall'art. 24.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 200% dell'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente.

Articolo 29 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 30 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
 - g) i manifesti concernenti eventi patrocinati dal Comune.

Articolo 31 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. In caso di mancato pagamento non verrà dato corso all'esecuzione dell'affissione.

Articolo 32 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 34 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 35 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni

abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 36 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio Competente, utilizzando le apposite piattaforme digitali messe a disposizione sul sito Istituzionale dell'Ente, domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 37 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;

- b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 38 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 39 - Titorarietà della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 40 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 41 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 42 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 43 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 44 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in 2 categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n 52 del 28/11/2013.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 45 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe e calcolate per ogni giorno di occupazione.

Articolo 46 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'art. 1 comma 831 della Legge n. 160/2019. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Articolo 47 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 48 - Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
 - b) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
 - c) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento;
 - d) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.
 - e) per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi, da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono i loro prodotti la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.
 - f) per le occupazioni con tende e simili aggettanti sul suolo, fisse o retrattili, la tariffa ordinaria è ridotta del 30 per cento.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 49 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - h) passi carrabili;
 - i) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

- j) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino, purché non costituiscano delimitazione di aree già soggette a tassazione;
- k) le occupazioni realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- l) le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche purchè l'area occupata non ecceda 10 mq;
- m) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- n) le occupazioni realizzate in occasioni di eventi patrocinati dal Comune.

Articolo 50 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 gennaio successivo.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato secondo le disposizioni dell'art. 1 comma 835 della Legge n. 160/2019.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a quello indicato nel Regolamento generale delle entrate tributarie e extratributarie.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 51 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.500,00.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a quello indicato nel Regolamento generale delle entrate tributarie e extratributarie.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura

straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 52 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 53 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del saggio legale vigente con maturazione giorno per giorno.

Articolo 54 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del saggio legale vigente con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data in cui sono diventati esigibili.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del 200 per cento dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 55 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera quello indicato nel Regolamento generale delle entrate tributarie e extratributarie.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 56 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 57 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento del commercio su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n 13 del 10/03/2003 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n 75 del 28/11/2005 e dalle sue successive modifiche e integrazioni e da norme sovraordinate di livello nazionale e regionale.

Articolo 58 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 59 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.
5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013 e successive modificazioni.

Articolo 60 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 61 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 62 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone mercatale per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 gennaio successivo.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 260,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a quello indicato nel Regolamento generale delle entrate tributarie e extratributarie.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 63 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 64 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
4. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del saggio legale vigente con maturazione giorno per giorno.

Articolo 65 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del saggio legale vigente con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data in cui sono diventati esigibili.

2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del 200 per cento dell'ammontare dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.¹

Articolo 66 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera quello indicato nel Regolamento generale delle entrate tributarie e extratributarie.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 67 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2021.
2. Dalla sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga e sostituisce tutte le norme comunali in precedenza approvate che risultano in contrasto con quanto in esso contenuto.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse

¹ Se approvato dall'ente.

ALLEGATO 1- Piano Generale degli Impianti Affissionistici e Pubblicitari

Articolo 1 – Relazione tecnica

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 507/93, il presente capo determina i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti affissionistici e pubblicitari, stabilendo i criteri per la definizione del progetto di riordino di tutti gli elementi di arredo urbano. Detto piano costituisce parte integrante e sostanziale del Regolamento comunale.
2. L'obiettivo del piano in discussione è quello di distribuire l'insieme di tali impianti uniformemente sul territorio comunale tenendo presente, nel contempo, tutte le esigenze e le necessità del fenomeno pubblicitario, di quelle della comunicazione istituzionale e sociale, della funzione di utilità pubblica degli elementi di arredo urbano, nonché dell'impatto ambientale nella concreta sistemazione di detti impianti.
3. Il suddetto piano deve considerare l'opportunità prevista dalla vigente normativa, in materia di spazi affissionistici da destinare a "soggetti privati" comunque diversi, in caso di servizio in concessione, dal Concessionario del pubblico servizio.
4. L'affissione di manifesti deve rispettare esigenze che la caratterizzano e la qualificano quali la dimensione dei manifesti che si intendono esporre e la loro finalità che può essere pubblicitaria, istituzionale, informativa, funeraria o sociale.
5. Conseguentemente, nasce la necessità di differenziare la tipologia degli impianti in relazione alle varie esigenze sociali, qualificandone i tipi e le dimensioni.
6. Di seguito viene indicata la "tipologia" degli impianti necessari al soddisfacimento delle sopraindicate esigenze.

Articolo 2 - Classificazione e tipologia degli impianti destinati ai manifesti affissi dal servizio pubblico

1. Classificazione:
 - a) il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune in appositi spazi a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica e di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari;
 - b) la ripartizione degli impianti esistenti e di quelli da installare è la seguente:
 - i. Impianti riservati alle affissioni istituzionali fino a mq. 248;
 - ii. Impianti riservati alle affissioni sociali o comunque privi di rilevanza economica fino a mq. 91;
 - iii. Impianti riservati alle affissioni dei necrologi fino a mq. 69;
 - iv. Impianti riservati alle affissioni commerciali fino a mq. 320;
 - c) qualsiasi modifica dovrà essere comunque stabilita dalla Commissione di cui al successivo art. 7.
2. Tipologia:
 - a) stendardo monofacciale e bifacciale (costituito da tabella porta manifesti, con formato cm. 140x100, cm. 140x200, cm. 200x140 e dotato di pali di sostegno);
 - b) tabella murale (costituita da tabella porta manifesti, con formato cm. 140x100, cm. 140x200, cm. 200x140 e infissa a muro);

3. Caratteristiche: Le caratteristiche minime tecnico-morfologiche dei suddetti impianti devono rispondere ad un unico criterio progettuale che tenga conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche:
- a) le strutture portanti (montanti e sostegni in genere) dovranno essere realizzate in metallo verniciato con polveri epossidiche, in colore grigio, previo trattamento di zincatura o ossidazione elettrolitica;
 - b) le parti d'impianto destinate ad accogliere le affissioni dovranno essere dotate di una cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata;
 - c) ogni impianto destinato alle affissioni pubbliche deve essere dotato di una striscia (colore di fondo bianco) di altezza non inferiore a cm. 15 e di base uguale al tipo d'impianto utilizzato con l'indicazione in lettere: Città di Arese (integrato da logo municipale a colori posto a sinistra) e Categoria di Affissione preceduta dalla dizione "Riservato" (posto al centro della striscia) – numero impianto (posto alla destra della striscia) – Nome e recapito del concessionario (posto a destra della striscia sotto il numero impianto);
 - d) lo standardo o la tabella murale con formato cm. b.140xh.200, destinati alle affissioni commerciali potranno essere integrati da uno spazio pubblicitario di altezza non superiore a cm. 50 e di base uguale all'impianto utilizzato.

4. Quantitativi:

- a) il Comune di Arese, già incluso in classe IV[^] di cui ex art. 2 del D.Lgs. n. 507/93 conferma di adibire, per il servizio delle ex pubbliche affissioni, una superficie in mq. nella misura non inferiore a mq. 228.
- b) gli spazi, destinati per tipologia, nei quali è consentita l'affissione sono riepilogati nell'appendice 1) al presente allegato delle strade che forma parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
- c) gli stessi ammontano a complessivi mq. 730,00 tutti costituiti da spazi affissionistici su impianto (standardi e tabelle murali) e, di regola, devono essere posizionati paralleli all'asse viario considerato.
- d) rilevata l'esistenza di impiantistica affissionale superiore al quantitativo minimo imposto dalla normativa vigente, il Comune non consente l'effettuazione di affissioni dirette.

5. Prescrizioni del servizio delle pubbliche affissioni.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 23 del D.lgs. n. 285/92 e degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. n. 495/92, sulla base del presente Regolamento per gli impianti del servizio delle pubbliche affissioni, ubicati nelle strade classificate di tipo "E" e "F", può essere concessa deroga per la distanza minima tra i gruppi di impianti, costituiti da massimo quattro unità, in mt. 20 e la rientranza minima degli stessi dal bordo del marciapiede in cm. 30, purché sia rispettato lo spazio minimo per il passaggio pedonale e per i mezzi di locomozione per i portatori di handicap.

6. Installazione e manutenzione.

In caso di affidamento in concessione del servizio, il Concessionario provvederà, a proprie spese e senza diritto di rivalsa, all'installazione e manutenzione dei suddetti impianti, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità civile e penale per infortuni o danni a persone, animali o cose che potessero derivare dall'installazione e manutenzione di detti impianti, ivi compresa la rimozione degli stessi. Il Concessionario affidatario del servizio alla scadenza della concessione cede gli impianti nella libera disponibilità del Comune di Arese senza pretendere alcun indennizzo per la cessione del bene. La "striscia pubblicitaria" eventualmente utilizzata dal concessionario affidatario del servizio deve essere restituita vuota e libera da ogni vincolo. A tale fine qualsiasi contratto per l'uso dello spazio pubblicitario sottoscritto con terzi non può avere durata diversa dalla scadenza della concessione e dovrà escludere esplicitamente la possibilità di "rinnovo automatico".

Articolo 3 - Classificazione e tipologia degli impianti di interesse pubblico con iscrizioni pubblicitarie

1. Classificazione.

Sono considerati impianti pubblicitari di interesse pubblico quelli collocati a margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi e finalizzati a protezione dei pedoni o dell'utenza dei mezzi pubblici, a fornire indicazioni direzionali o dell'ora esatta, e così via, contenenti messaggi pubblicitari.

2. Tipologia:

- a. transenna parapetonale (impianto con iscrizione pubblicitaria, posizionato su marciapiede e finalizzato alla protezione del passaggio pedonale);
- b. pensilina e palina fermata autobus (impianti con iscrizione pubblicitaria, posti in corrispondenza delle fermate degli autobus di linea urbana ed extra urbana e dei mezzi pubblici);
- c. freccia di segnaletica industriale (impianto su palo, posto sui marciapiedi, contenente indicazioni circa l'ubicazione di attività svolte nell'ambito della zona industriale ed artigianale o in centri commerciali);
- d. quadro turistico (impianto con iscrizione pubblicitaria, contenente informazioni ed indicazioni di pubblico interesse, quali la cartina viaria toponomastica, numeri telefonici di pronto intervento, dati meteorologici e così via);
- e. orologio (impianto con iscrizioni pubblicitarie e dispositivo per la segnalazione dell'ora esatta);
- f. cartello (impianto con iscrizione pubblicitaria relativa ad attività artigianale, commerciale o industriale).

Le dimensioni e caratteristiche tecnico-morfologiche dei suddetti impianti saranno definite dalla Commissione di cui all'art. 7, ad eccezione dei cartelli di cui al punto f) che, per ogni singola facciata, dovranno avere una superficie di dimensioni pari a mt. 2 di base e mt. 3 di altezza.

3. Quantitativi.

I quantitativi degli elementi di arredo urbano, così come definiti nei precedenti punti 1 e 2, sono quelli determinati nel piano generale dell'arredo urbano, definito dalla Commissione di cui all'art. 7 del presente allegato che, in caso di concessione, verrà realizzato dal Concessionario unico rispettando l'ubicazione, le forme ed i materiali indicati dalla Commissione, al fine di armonizzare gli stessi a quelli del servizio pubbliche affissioni.

4. Prescrizioni.

Vale quanto disposto in merito al Nuovo Codice della Strada e dal Suo Regolamento di Esecuzione (Decreto Legislativo n. 285/92 e D.P.R. N. 495/92.) e ss.mm.ii. .

5. Criteri di aggiudicazione della concessione:

- a. il Comune dispone che detti impianti siano attribuiti per anni sei a soggetto privato, diverso dal Concessionario del pubblico servizio, mediante "affidamento concessorio" da attribuirsi previo espletamento di apposita gara da effettuarsi nei modi e nelle forme previste dalle vigenti leggi e da indirsi tra i soggetti interessati che ne facciano apposita richiesta e che dimostrino una capacità tecnico-economica adeguata;
- b. il Concessionario di detti impianti sarà tenuto a corrispondere l'imposta prevista dal presente Regolamento;
- c. per ogni singola tipologia di spazio pubblicitario l'entità delle tariffe commerciali sarà determinata dalla Commissione di cui al successivo art. 7, tenuto conto del listino prezzi valido a livello nazionale;
- d. le tariffe potranno essere adeguate, a partire dal secondo anno dall'inizio della concessione, nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi

al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevata tra il primo ed il dodicesimo mese di ogni anno di concessione.

6. Installazione e manutenzione.

Nel caso di concessione il Concessionario provvederà alla fornitura ed all'installazione, a proprie spese e senza il diritto di rivalsa, di tutta l'impiantistica così come prevista dalla Commissione di cui al successivo art. 7, nonché alla relativa manutenzione, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per infortuni e danni a persone, animali e cose che potessero derivare dalla installazione e manutenzione di detti impianti, ivi compresa la rimozione degli stessi.

Articolo 4 - Classificazione e tipologia degli impianti di interesse pubblico con iscrizioni pubblicitarie

1. Classificazione

Sono considerati impianti ordinari quelli provvisti di scritte o simboli delle attività professionali, commerciali, industriali ed artigianali, apposti presso la sede ove è svolta l'attività stessa.

2. Tipologia:

- a. impianto a bandiera (insegna, targa od altro, orizzontale o verticale, sporgente dal muro);
- b. impianto frontale (insegna, targa o altro, orizzontale o verticale, infisso al muro);
- c. collocazione "a giorno" (insegna, targa o altro, collocato su tetti, cancelli, recinzioni, su vetrate degli esercizi pubblici o commerciali, e così via).

3. Prescrizioni:

- a. vale quanto disposto in merito al D.Lgs. n. 285/92 e dal D.P.R. n. 495/92;
- b. non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione;
- c. quanto si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione dovranno, su ordine del Comune, venir rimosse;
- d. il colore rosso non dovrà mai essere installato in vicinanza di impianti semaforici in posizione tale da ingenerare disturbo a chi guida;
- e. dovranno uniformarsi alle prescrizioni di carattere estetico ed architettonico indicati nei regolamenti comunali ed essere, di regola, installate su appositi spazi all'uopo ricavati.

4. Dimensionamento e posizionamento delle insegne a bandiera:

- a. le dimensioni delle insegne a bandiera dovranno essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale;
- b. in particolare, a partire dalla quota di marciapiede fino alla quota di mt. 4, è ammessa una sporgenza massima di cm. 5 sugli spazi pubblici di oggetti riguardanti eventuali insegne o decorazioni. Al di sopra della quota di mt. 4 sono ammesse sporgenze per una profondità massima di mt. 1,20; nelle vie di larghezza inferiore a mt. 9 sono vietate le sporgenze;
- c. non è consentita la collocazione delle insegne luminose e non, a bandiera, attraverso portici.

Articolo 5 Disposizioni Varie

1. Caratteristiche degli impianti pubblicitari montati su pali:
 - a. i cartelli, i posters, gli stendardi e impianti simili, con esclusione di quelli a parete, devono essere bifacciali, ove possibile, ed in tutti i casi avere un aspetto decoroso;
 - b. nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali;
 - c. di norma devono essere impiegati materiali duraturi; in particolare sono esclusi il legno non trattato e il cartone;
 - d. le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguate dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono di norma interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo;
 - e. l'altezza da terra della base dei cartelli dovrà essere di almeno un metro;
 - f. in materia di esposizione di cartelli e simili il Comune, rilevata la molteplicità dei casi applicativi, si riserva la facoltà di disciplinare la collocazione in considerazione della opportunità degli inserimenti, tenuto conto delle norme di tutela previste dal piano regolatore generale.

2. Norme di sicurezza per la viabilità entro il centro abitato.

Fermo restando i diritti e le competenze dell'A.N.A.S., delle Società concessionarie di autostrade, dell'Ente proprietario della strada entro il centro abitato, così come definito con atto della V.C. n. 24 800 del 14.09.1995, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 285/92, si osservano le seguenti prescrizioni atte a garantire la sicurezza per la viabilità:

- a. per le strade di immissione non è ammessa alcuna forma di pubblicità stradale entro il raggio di mt. 200, potendo trovare collocazione solo la segnaletica attinente la viabilità ed in via eccezionale quella di indicazioni relative ai servizi e ad attrezzature specifiche di interesse pubblico e turistico;
- b. sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari luminosi e visibili dai veicoli transitati sulle strade che per forma, direzione, colorazione ed ubicazione possono ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, oppure renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento;
- c. sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica stradale;
- d. i cartelli posti lungo le strade o in vista di esse non devono superare la superficie di mq. 6, come meglio specificato al precedente art. 31, punto 2;
- e. di regola, la distanza tra cartello e cartello non dovrà essere inferiore a mt. 100 per ogni lato di strada, possibilmente sfasandoli rispetto alla direttrice di marcia;
- f. non devono essere collocati a distanza minore di mt. 3 dal limite della carreggiata, ed inoltre non devono essere collocati a distanza minore di mt. 200 prima dei segnali stradali e di mt. 180 dopo i segnali stessi;
- g. in ogni caso, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non devono costituire ostacolo e impedimento alla circolazione delle persone invalide.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiamano le disposizioni dell'art. 23 del D.Lgs. n. 285/92 e dell'art. 51 del D.P.R. n. 495/92.

3. Posa in opera dei mezzi pubblicitari e responsabilità.

- a. la posa in opera dei mezzi pubblicitari, la manutenzione e l'armatura degli stessi, nonché gli eventuali spostamenti dei mezzi pubblicitari, sono ad esclusivo carico del titolare degli stessi, a cura del quale dovranno essere eseguiti;

- b. parimenti, dovranno essere rimossi anche i supporti del mezzo pubblicitario disdetto, oltre allo stesso, a cura e spese dell'utente interessato. In difetto, il Comune disporrà la rimozione con la procedura di cui all'art. 24 del presente Regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute;
- c. i mezzi pubblicitari installati che non risultassero conformi alle indicazioni stabilite nell'autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione ed ubicazione sono da considerarsi abusivi;
- d. parimenti, ogni variazione non autorizzata apportata ai mezzi pubblicitari in opera è considerata abusiva;
- e. il contribuente autorizzato alla esposizione di materiale pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezioni o limitazioni di sorta, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa o titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione ed alla autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria e installare mezzi pubblicitari;
- f. i richiedenti si intendono altresì responsabili di tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare agli impianti pubblicitari a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative ai pubblici servizi cittadini.

4. Manutenzione degli impianti.

- a. tutte le autorizzazioni di "esposizioni pubblicitarie" si intendono rilasciate a condizione che il richiedente si impegni alla manutenzione dei relativi impianti;
- b. conseguentemente, il Comune potrà prescrivere in qualsiasi momento la esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari;
- c. in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra nel termine assegnato, le relative autorizzazioni verranno revocate con l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel presente Regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o indennità di sorta:

5. Anticipata rimozione dei mezzi pubblicitari per ordine del Comune.

- a. in caso di rimozione dei mezzi pubblicitari, ordinata dal Comune prima della scadenza dell'autorizzazione, il titolare avrà diritto al solo rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità;
- b. in tal caso, l'interessato dovrà provvedere a rimuovere l'impianto entro e non oltre gg. 15 dalla data di anticipata scadenza dell'autorizzazione stessa. La rimozione dovrà comprendere gli eventuali sostegni, telai, appoggi o pali.
- c. qualora l'intimato non ottemperi all'ordine di rimozione, l'impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni di cui al presente Regolamento.

Articolo 6 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione del Canone Patrimoniale Unico, non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione.

Articolo 7 - Commissione per la definizione del "Piano impiantistico"

1. Per la definizione del Piano dell'impiantistica affissionistica e pubblicitaria, la dislocazione, i quantitativi e le caratteristiche tecnico-morfologiche degli impianti di cui ai precedenti articoli, viene istituita apposita Commissione, così composta:
 - Responsabile Area Territorio e Sviluppo – Programmazione Pianificazione Verifica Strategica –SIT e Patrimonio Immobiliare;
 - Responsabile Area - Settore Gestione Territorio, Ambiente e Attività Produttive;
 - Responsabile Area Polizia Locale
 - Responsabile Servizio Tributi o, se il servizio è in concessione Funzionario responsabile della Concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del Tributo.
2. La Commissione dovrà definire il Piano dell'impiantistica entro dodici mesi dall'approvazione del presente Regolamento e quindi sottoporlo alle determinazioni della Giunta Comunale.
3. Una volta licenziato il Piano, la Commissione verrà convocata soltanto in occasione della rielaborazione del Piano stesso.

Articolo 8 - Norme Transitorie

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati entro due anni dalla data di approvazione del Piano a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

1. I mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione negli spazi a suo tempo assegnati dovranno essere rimossi e potranno essere ricollocati in altro spazio solamente dopo il rilascio di una nuova Autorizzazione per la diversa posizione, fermo restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.
2. In particolare per i mezzi pubblicitari, luminosi e non, posizionati su suolo pubblico, di pertinenza del Comune o della Città Metropolitana di Milano, ovvero su suolo privato, ed aventi una superficie complessivamente considerata superiore a mq. 6 dovrà essere ripresentata la richiesta di autorizzazione all'esposizione in conformità a quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada e del Suo Regolamento di Esecuzione (D.Lgs. n. 285/92, dal D.P.R. n. 495/92) nonché dal presente Regolamento comunale.
3. Le autorizzazioni relative alla fattispecie sopra indicata e rilasciate antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, sono automaticamente da ritenersi decadute; i mezzi pubblicitari interessati da questa disposizione, qualora non ottenessero una nuova autorizzazione, dovranno essere rimossi, dal diretto interessato, entro e non oltre il termine di mesi tre dalla data di ricevimento della comunicazione del Comune in tal senso.

Appendice 1

ALLEGATO "A 1"

Nr. cron	Nr. prec	Nr. cens.	Nr. georef. sino	Via/Piazza	zona indicativa ubicazione	N.	Formato	Utilizzo	Stato	Tipo	Superficie
1	1	626	s	Allende	nucleo frazionale strada sterrata	1	st 140x200	funebre	nuovo	bifacciale	5,6
2	2		n	Allende	nucleo frazionale strada sterrata	1	st 140x100	associazioni	nuovo	monofacciale	1,4
3	3	152	s	Allende	altezza plesso scuole lato dx	1	st 140x200	funebre	esistente	bifacciale	5,6
4	4	151	s	Allende	altezza plesso scuole lato dx	1	st 140x100	associazioni	esistente	bifacciale	2,8
5	5	160	s	Allende	altezza plesso scuole lato dx	1	st 140x200	commerciale	esistente	bifacciale	5,6
6		603	s	Allende	altezza parco europa	2	st 140x200	commerciale	nuovo	bifacciale	11,2
7		604	s	Allende	altezza lato asilo frazione	1	st 140x200	commerciale	nuovo	bifacciale	5,6
8		605	s	Allende	nucleo frazionale viale del cimitero	1	st 140x200	funebre	nuovo	bifacciale	5,6
9		625	s	Allende	lato chiesa frazione	1	st 140x100	funebre	nuovo	bifacciale	2,8
10	6	543	s	Campogallo	parco/parcheggio	1	st 140x200	funebre	nuovo	bifacciale	5,6
11	7	542	s	Campogallo	parco/parcheggio	1	st 140x100	funebre	esistente	bifacciale	2,8
12	8	544	s	Campogallo	parco/parcheggio	1	st 140x100	associazioni	esistente	bifacciale	2,8
13	9		n	Campogallo	parco/parcheggio	1	st 200x140	commerciale	nuovo	bifacciale	5,6
14	10	541	s	Campogallo	parco/parcheggio	1	st 140x200	commerciale	nuovo	bifacciale	5,6
15	11		n	Cascina Papis	P adiacente viale industrie	1	st 140x100	funebre	esistente	monofacciale	2,8
16	12	4	s	Cascina Papis	P adiacente viale industrie	1	st 140x100	funebre	esistente	bifacciale	2,8
17	13	1	s	Cascina Papis	P adiacente viale industrie	1	st 140x100	associazioni	esistente	bifacciale	2,8
18		442	s	Col di Lana	lato aiuola angolo Via Fedeli	1	st 140x100	funebre	esistente	bifacciale	2,8
19		633	s	Col di Lana	lato aiuola angolo Via Fedeli	1	st 140x100	associazioni	esistente	bifacciale	2,8
20	16	353	s	Dalla Chiesa	P.	1	st 140x100	associazioni	nuovo	bifacciale	2,8
21	17	352	s	Dalla Chiesa	P.	1	st 140x100	funebre	esistente	monofacciale	1,4
22	18	592	s	Degli Orti	cimitero capoluogo	1	st 140x200	funebre	esistente	monofacciale	1,4
23	19	593	s	Degli Orti	lato oratorio	1	st 140x100	funebre	esistente	bifacciale	2,8
24		639	s	Degli Orti	P cimitero lato meridiana	1	st 140x100	commerciale	esistente	bifacciale	5,6
25	20	359	s	Der Caduti	lato dispani Incr. Torre	1	st 140x100	funebre	nuovo	bifacciale	5,6
									esistente	monofacciale	1,4

cron	N.	n p.	G. silno	Vial/Piazza	zona indicativa ubicazione	N.	Formato	Utilizzo	Stato	Tipo	Superficie
21	360	s	Di Caduti		lato dispari incr. Torre	1	140x100 st	associazioni	esistente	monofacciale	1,4
26	622	s	Dei Gelisi		P passaggio pedonale Giada	1	140x100 st	associazioni	nuovo	bifacciale	2,8
27	621	s	Dei Gelisi		P fronte scuola elementare	1	140x200 st	associazioni	nuovo	bifacciale	5,6
28	643	s	Dei Gelisi		P passaggio pedonale Giada	1	140x200 st	associazioni	nuovo	bifacciale	5,6
29	623	s	Dei Gelisi		marciapiede lato Matteotti	1	140x200 st	commerciale	nuovo	bifacciale	5,6
30	22	n	Dei Piatani		Farmacia	1	140x200 st	commerciale	nuovo	bifacciale	5,6
31	136	s	Dei Piatani		pista ciclopedonale	1	140x200 st	commerciale	esistente	bifacciale	5,6
32	139	s	Dei Piatani		pista ciclopedonale	1	140x200 st	commerciale	esistente	bifacciale	5,6
33	139	s	Dei Piatani		pista ciclopedonale	1	200x140 st	commerciale	esistente	bifacciale	5,6
34	25	s	Dei Piatani		P chiesa	1	140x100 st	funebre	esistente	bifacciale	2,8
35	26	s	Dei Piatani		P chiesa	1	140x200 st	funebre	esistente	bifacciale	2,8
36	27	n	Dei Piatani		P chiesa	1	140x100 st	funebre	esistente	bifacciale	2,8
37	276	s	Della Pace		parco lato V.le Nuvoletti	1	140x200 st	associazioni	esistente	bifacciale	2,8
38	275	s	Della Pace		P. lato giardini	1	140x200 st	commerciale	esistente	bifacciale	5,6
39	277	s	Della Pace		P. lato giardini	1	140x200 st	commerciale	esistente	bifacciale	5,6
40	29		Della Torre		lato - Uff. Demografici	1	140x200 st	commerciale	esistente	monofacciale	2,8
41	67/68	s	Di Vittorio		pista ciclopedonale	2	140x200 st		esistente	bifacciale	11,2
42	69/70	s	Di Vittorio		pista ciclopedonale	2	140x200 st		esistente	bifacciale	11,2
43	30	n	Dello Sport			1	140x100 st	funebre	nuovo	bifacciale	2,8
44	484	s	Dello Sport		fianco esistente	1	140x100 st	associazioni	esistente	bifacciale	2,8
45	482	s	Dello Sport		fianco esistente	1	200x140 st	funebre	esistente	bifacciale	5,6
46	483/5	s	Dello Sport		lato strada nord	2	200x140 st	commerciale	esistente	bifacciale	11,2
47	612	s	Don Cantù		aiuola al centro del P	1	140x100 st	associazioni	nuovo	bifacciale	2,8
48	613	s	Don Cantù		aiuola al centro del P	1	140x200 st	funebre	nuovo	bifacciale	5,6
49	611	s	Don Cantù		marciapiede via valera	1	140x200 st	commerciale	nuovo	bifacciale	5,6
50	34	229	Don Minzoni		lato strada sud	1	140x200 st	commerciale	nuovo	bifacciale	5,6
51	34a		Don Della Torre		lato edificio comunale	1	140x200 st	funebre	nuovo	bifacciale	5,6
52	35	79	Einaudi		incrocio semaforico	1	140x200 st	funebre	esistente	bifacciale	2,8
53	36	85	Einaudi		incrocio semaforico parco	1	140x200 st	funebre	esistente	bifacciale	5,6
54	37	84	Einaudi		parco	1	140x100 st	commerciale	esistente	bifacciale	5,6
55	38	83	Einaudi		incrocio semaforico parco	1	140x200 st	associazioni	esistente	bifacciale	2,8
56	89	s	Einaudi		zona graminci	1	140x100 st	associazioni	esistente	bifacciale	2,8
57	86	s	Einaudi		metà via	1	140x100 st	funebre	esistente	monofacciale	1,4

cron	N.	n p.	G. silm	Via/Piazza	zona indicativa ubicazione	N.	Formato	Utilizzo	Stato	Tipo	Superficie
58		606/7	s	Ferrari	pista ciclopedonale civ. B e P	2	st 140x200	commerciale	nuovo	bifacciale	11,2
59		608	s	Ferrari	parcheggio lato marciati	2	st 140x200	funebre	nuovo	bifacciale	11,2
60	39	549	s	Giamsci	zona Torretta	1	st 140x100	funebre	esistente	monofacciale	2,8
61	40	550	s	Giamsci	zona Torretta	1	st 140x100	funebre	esistente	bifacciale	2,8
62	41	89	s	Giamsci	zona Torretta	1	st 140x100	associazioni	esistente	bifacciale	2,8
63	42	551	s	Giamsci	zona Torretta	2	st 200x140	commerciale	esistente	bifacciale	11,2
64	43	10	s	Industrie	lato est via	1	st 140x200	commerciale	esistente	monofacciale	2,8
65		393	s	Leopardi		1	st 140x200	commerciale	esistente	bifacciale	5,6
66		104	s	Marmolada	lato ovest via	1	st 140x200	commerciale	esistente	bifacciale	5,6
67	44		n	Mattei	adiacenze centro commerciale	1	st 140x100	funebre	nuovo	bifacciale	2,8
68	45		n	Mattei	adiacenze centro commerciale	1	st 140x200	funebre	nuovo	bifacciale	5,6
69	46	365	s	Mattei	adiacenze centro commerciale	1	st 140x200	commerciale	esistente	bifacciale	5,6
70	47		n	Mattei	lato est via	1	st 200x140	commerciale	nuovo	bifacciale	5,6
71	48	371	s	Mattei	lato est via	1	st 140x200	commerciale	esistente	bifacciale	5,6
72	49	372	s	Mattei	zona commerciale	1	st 140x200	funebre	esistente	bifacciale	5,6
73	50	375	s	Mattei	zona commerciale	1	st 140x100	funebre	esistente	bifacciale	2,8
74	51	374	s	Mattei	zona commerciale	1	st 140x100	associazioni	esistente	bifacciale	2,8
75	52	337	s	Matteoli/Kennedy	fronte Col di Lana	1	st 140x200	funebre	esistente	bifacciale	5,6
76		365	s	Mattei	zona commerciale	1	st 140x100	associazioni	esistente	bifacciale	2,8
77	53		n	Matteotti	fronte Col di Lana	1	st 140x100	funebre	esistente	bifacciale	2,8
78	54		n	Matteotti	fronte Col di Lana	1	st 140x100	associazioni	esistente	bifacciale	2,8
79		635	s	Matteotti	lato P matteotti, /sempione di fronte Sioio	1	st 140x100	funebre	nuovo	bifacciale	5,6
80	55	291	s	Matteotti		1	st 140x100	funebre	esistente	monofacciale	1,4
81	56	292	s	Matteotti	ingresso Sioio lato dx	1	st 140x100	funebre	esistente	monofacciale	2,8
82	57	290	s	Matteotti	ingresso Sioio lato dx	1	st 140x100	associazioni	esistente	monofacciale	1,4
83	58	296	s	Matteotti	posta	1	st 140x200	funebre	esistente	bifacciale	5,6
84		637	s	Matteotti	P sul retro Posta tra i 2 peltini	1	st 140x200	funebre	nuovo	bifacciale	5,6
85	59	300	s	Matteotti	posta	1	st 140x100	funebre	esistente	bifacciale	2,8
86	60	299	s	Matteotti	posta	1	st 140x100	associazioni	esistente	bifacciale	2,8
87	51	42	s	Monte Grappa	lato ovest via	1	st 140x200	commerciale	esistente	bifacciale	5,6
88	52	45/46	s	Monte Grappa	lato ovest via	2	st 200x140	commerciale	esistente	bifacciale	11,2
89		636	s	Monte Rosa	termino scuola P	1	st 140x200	funebre	nuovo	bifacciale	5,6
90	63	113	s	Monviso	vicinanze civ. 1 e 4	1	st 200x140	commerciale	esistente	monofacciale	2,8
91	64	112	s	Monviso	vicinanze civ. 1 e 4	1	st 140x200	funebre	esistente	monofacciale	2,8

cron	N.	n.p.	G. sl/nc	Via/Piazza	zona indicativa ubicazione	N.	Formato	Utilizzo	Stato	Tipo	Superficie
92		115	s	Monviso	adiacenze P.	1	st 140x100	associazioni	esistente	monofacciale	1,4
93	65	114		Monviso	lato parcheggio	1	st 140x100	funebre	esistente	monofacciale	1,4
94		616	s	Monviso	lato P. mercato lato strada	1	st 140x200	commerciale	nuovo	bifacciale	5,6
95		615	s	Monviso	lato P. mercato lato strada	1	st 140x200	commerciale	nuovo	bifacciale	5,6
96		617	s	Monviso	lato P. mercato lato strada	1	st 140x200	commerciale	nuovo	bifacciale	5,6
97		618	s	Monviso	lato P. mercato lato strada	1	st 140x100	associazioni	nuovo	bifacciale	2,8
98		620	s	Monviso	lato P. mercato lato strada	1	st 140x100	associazioni	nuovo	bifacciale	2,8
99	66	266	s	Nuvolari	altezza civ. 12	1	st 140x200	funebre	esistente	bifacciale	5,6
100	67	267	s	Nuvolari	altezza civ. 13	1	st 140x100	associazioni	esistente	bifacciale	2,8
101	68	268	s	Nuvolari	altezza civ. 14	1	st 140x100	funebre	esistente	bifacciale	1,4
102	69	261	s	Nuvolari	altezza civ. 15	1	st 140x200	commerciale	esistente	bifacciale	5,6
103		262	s	Nuvolari		1	st 140x200	commerciale	esistente	bifacciale	5,6
104		271	s	Nuvolari		1	st 140x200	commerciale	esistente	bifacciale	5,6
105			n	Nuvolari	ingresso "Aresine"	2	st 200x140	commerciale	nuovo	bifacciale	11,2
106	439		s	Papa Giovanni XXIII		1	st 140x200	commerciale	esistente	bifacciale	5,6
107	641		s	Piazza della Pace	P lato Nuvolari	1	st 140x200	funebre	nuovo	bifacciale	5,6
108	70	399	s	Perfina	fondo via	1	st 140x200	funebre	esistente	bifacciale	5,6
109	71	398	s	Perfina	metà via	1	st 140x100	funebre	esistente	bifacciale	2,8
110	72	397	s	Perfina	inizio via	1	st 140x100	associazioni	esistente	bifacciale	2,8
111	73	74	s	Repubblica	Parch. "Boita"	1	st 140x100	funebre	esistente	monofacciale	1,4
112	74	73	s	Repubblica	Parch. "Boita"	1	st 140x100	funebre	esistente	monofacciale	1,4
113	75	468	s	Resegone	zona portici	1	st 140x200	associazioni	esistente	bifacciale	5,6
114	76	470	s	Resegone	zona portici	1	st 140x100	associazioni	esistentib	bifacciale	2,8
115	77	469	s	Resegone	zona portici	1	st 140x100	funebre	esistente	bifacciale	2,8
116		472	s	Resegone	parch. Via M.le Rosa	1	st 140x200	commerciale	esistente	bifacciale	5,6
117	78	473	s	Resegone	parch. Via M.le Rosa	1	st 140x200	commerciale	esistente	bifacciale	5,6
118	79	481	s	Resegone	parch. Via M.le Rosa	1	st 200x140	commerciale	esistente	bifacciale	5,6
119		429	s	Roma	parch. Via M.le Rosa	1	st 140x200	funebre	esistente	bifacciale	5,6
120	80	566	s	Sempione		1	st 140x200	commerciale	esistente	bifacciale	5,6
121	81	569	s	Sempione	penisola Bus- ex isola ecologica	1	st 140x200	commerciale	esistente	bifacciale	5,6
122	82	567	s	Sempione	ex isola ecologica	1	st 140x100	associazioni	esistente	bifacciale	2,8
123	83	576	s	Sempione	ex isola ecologica	1	st 140x100	funebre	esistente	bifacciale	2,8
124	84	578	s	Sempione	Boschetto San Pietro	1	st 140x200	commerciale	esistente	bifacciale	5,6
125			ti	Sempione	fronte civ. 26 P	1	st 140x200	commerciale	nuovo	bifacciale	5,6
126		640	s	Sempione	parco Boschetto San Pietro	1	st 140x200	funebre	nuovo	bifacciale	5,6

cron	N.	n. p.	G. silno	Via/Piazza	zona indicativa ubicazione	N.	Formato	Utilizzo	Stato	Tipo	Superficie
127	85	382	s	Statuto	lato nord	1	140x200	associazioni	esistente	bifacciale	5,6
128	86	384	s	Statuto	lato sud	1	200x140	commerciale	esistente	bifacciale	5,6
129	87		n	Statuto	da definire	1	140x100	funebre	nuovo	bifacciale	2,8
130	88	385	s	Statuto	lato nord	1	140x100	associazioni	esistente	bifacciale	2,8
131	89	383	s	Statuto	lato sud	1	200x140	commerciale	esistente	bifacciale	5,6
132	90	221	s	Ungarelli	metà via	1	140x200	associazioni	esistente	bifacciale	5,6
133	91	224	s	Ungarelli	metà via	1	140x100	associazioni	esistente	bifacciale	2,8
134	92	223	s	Ungarelli	adicenze P.	1	140x200	commerciale	esistente	bifacciale	5,6
135	93	222	s	Ungarelli	adicenze P.	1	140x100	funebre	esistente	bifacciale	2,8
136	94	308	s	5 Giornale/matteotti		1	140x200	associazioni	nuovo	bifacciale	2,8
137	95	634	s	5 Giornale	Edicola	1	140x100	associazioni	esistente	bifacciale	2,8
138	96	309	s	5 Giornale/matteotti	pass. pedonale Sempione	1	140x100	associazioni	esistente	bifacciale	2,8
139	97	306	s	5 Giornale/matteotti	Edicola	1	140x100	associazioni	esistente	bifacciale	2,8
140	98	597	s	5 Giornale	Edicola-gabina Gas	1	140x100	funebre	esistente	bifacciale	2,8
141	99	419	s	Valera	aiuola verde	1	200x140	commerciale	esistente	bifacciale	5,6
142	100	413	s	Valera	adicenze P. civ. 13	1	140x200	associazioni	esistente	bifacciale	5,6
143	101	417	s	Valera	adicenze P. civ. 13	1	140x100	associazioni	esistente	bifacciale	2,8
144	102	414	s	Valera	adicenze P. civ. 13	1	140x200	funebre	esistente	bifacciale	2,8
145	103	415	n	Valera	Gran Paradiso/lati negozi	1	140x100	associazioni	esistente	monofacciale	2,8
146	104	415	s	Valera	Gran Paradiso/lati negozi	1	140x100	associazioni	nuovo	monofacciale	1,4
147	105	255	n	Varzi	Gran Paradiso/lati negozi	1	140x200	funebre	esistente	monofacciale	1,4
148	106	255	s	Varzi	zona nord scuole	1	140x200	associazioni	nuovo	bifacciale	5,6
149	107	257	s	Varzi	metà via	1	140x100	funebre	esistente	bifacciale	2,8
150	108	254	s	Varzi	metà via	1	140x100	associazioni	esistente	bifacciale	2,8
151	109	252	s	Varzi	adicenze oratorio	1	140x200	associazioni	esistente	bifacciale	5,6
152	110	253	s	Varzi	adicenze oratorio	1	140x100	commerciale	esistente	bifacciale	2,8
153	111	251	s	Varzi	adicenze oratorio	1	140x200	commerciale	esistente	bifacciale	5,6
154	112	503	s	Vismara	adicenze oratorio	1	200x140	commerciale	esistente	bifacciale	5,6
155	113	502	s	Vismara	oltre incrocio V.le Einaudi	1	140x200	associazioni	esistente	bifacciale	5,6
156	114	501	s	Vismara	oltre incrocio V.le Einaudi	1	140x100	associazioni	esistente	bifacciale	2,8
157	115	498	s	Vismara	oltre incrocio V.le Einaudi	1	140x200	commerciale	esistente	bifacciale	5,6
158	116	531	s	Vismara	oltre incrocio V.le Einaudi	1	140x200	commerciale	esistente	bifacciale	5,6

cron	N.	n p.	G. sind	Via/Piazza	Ubicazione	N.	Formato	Utilizzo	Stato	Tipo	Superficie
159		528	s	Vismara		1	st 140x200	commerciale	esistente	bifacciale	5,5
160	112	52	s	Volta		1	st 200x140	commerciale	esistente	monofacciale	2,8
161	113	53	s	Volta		1	st 200x140	commerciale	esistente	monofacciale	2,8
Tot.											726,6

SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

Legenda:

nr. cron.	Numero cronologico impianti
nr. prec.	Numero cronologico impianti precedenti
nr. Cens. georef.	Numero assegnato dal censimento GFESEM
	Numero di georeferenziazione di censimento.

Categoria	nr.	utilizzo	mq
Istituzionali	n.47	140x200	247,8
Associazioni	n.35	140x100	91
Commerciali	n.58	140x200	319,2
Funebri	n.26	140x100	68,6
Totale			726,6